Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 9 ottobre 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 9 agosto 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 10 *settembre* 1940-XVIII, *registro n.* 34 *Guerra, foglio n.* 395.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale Italiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Diamanti Filippo di Tito e fu Giulia Poggi, da Roma, console generale M.V.S.N. 1° gruppo CC. NN. d'Eritrea. — Ufficiale generale comandante di un gruppo battaglione CC. NN., dotato di magnifiche virtù di organizzatore, in ogni circostanza della dura campagna,

diede costantemente prova di capacità di comando nonostante le avversità del terreno, riuscendo ad affermare, fra le truppe indigene, l'ardimento ed il valore delle sue camicie nere. Dopo un lungo ciclo operativo, fu obbligato, contro ogni sua volontà, ad essere trasportato in ospedale per gravissima infezione intestinale. Dopo una settimana circa di degenza, saputo che il suo gruppo avrebbe preso parte all'azione per la totale conquista del Tembien, berchè ancora febbricitante, ottenne di essere dimesso per raggiungere le sue camicie nere. Quindi, alla testa di esse, conquistava vittoriosamente, dopo avere stroncato l'accanita resistenza delle retroguardie degli armati di Ras Cassa, Debra Amba e Roccioni di Daran-Abbi Addi, 18-22 dicembre 1935 - Debra Amba - Roccioni di Daran, 29 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

D'Andrea Arturo di Giovanni e di Lorenzoni Maria, da S. Felice Circeo (Littoria), capomanipolo 180ª legione CC. NN. — Sotto intenso fuoco nemico guidava il proprio reparto con valore e perizia, coadiuvando l'azione che fronteggiava una forte massa nemica che tentava di aggirare un fianco della formazione. Dimostrava così di possedere spiccato valore personale e pronto intuito della situazione. — Roccioni Debra Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Regio decreto 9 agosto 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 10 *settembre* 1940-XVIII, *registro n.* 34 *Guerra, foglio n.* 401.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per l'occupazione dell'Albania:

MEDAGLIA DI BRONZO

D'Antoni Giovanni, colonnello in s.p.e., comandante raggruppamento carri d'assalto. — Nelle operazioni di sbarco a Durazzo del raggruppamento carri d'assalto e battaglioni bersaglieri al suo comando, dimostrava grande energia e sicura perizia. Nella successiva avanzata su Tirana organizzava e guidava con sereno sprezzo del pericolo la marcia del proprio raggruppamento. Nel pomeriggio dello stesso giorno, al comando di una colonna di elementi meccanizzati, raggiungeva Elbassan contribuendo con la sua ferma decisione e il suo valoroso contegno alla disorganizzazione completa dell'avversario. — Durazzo-Tirana-Elbassan, 7-8 aprile 1939-XVII.

Mannerini Alberto, colonnello in s.p.e. comandante reggimento granatieri di Sardegna. — Comandante di un reggimento granatieri di formazione destinato ad essere aviotrasportato per l'occupazione dell'Albania, organizzava in brevissimo tempo con eccezionale perizia e grande energia tale forma di trasporto, allora per la prima volta effettuato in tale misura e per operazioni di guerra. Con sprezzo del pericolo ed energia, avveduta azione di comando, attuava poi il trasporto e lo sbarco del reggimento a Tirana, efficacemente concorrendo all'occupazione completa di essa e allo stroncamento di ogni velleità offensiva avversaria. — Tirana, 8 aprile 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Lentini Calogero di Giuseppe e di Picadaci Catena, da Piazza Armerina (Enna), sergente 3° reggimento artiglieria celere, 2ª colonna « Messe ». — Sottufficiale addetto al comando della colonna che, sbarcando a Durazzo, doveva puntare su Tirana, scendeva a terra con i primi elementi del comando. Noncurante del fuoco avversario assolveva prima importanti mansioni presso i reparti avanzati e poi manteneva il collegamento fra i reparti in marcia. — Durazzo-Tirana, 7-8 aprile 1939-XVII.

Regio decreto 9 agosto 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 10 *settembre* 1940-XVIII, *registro n.* 34 *Guerra, foglio n.* 400.

E' sanzionata la concessione della medaglia d'argento al valor militare fatta, sul campo, dal Governatore generale dell'Africa Italiana a *Galbiati Emilio Enzo* fu Giovanni e fu Rola Luigia, da Monza (Milano), console 219ª legione « Vittorio Veneto ». — Volontario in A. O. al comando di una legione CC. NN., infuse in esse la sua fede, la sua passione, il suo spirito guerriero, ottenendo nei combattimenti le più fulgide prove di abnegazione, di valore, di sacrificio. Gravemente ferito in una precedente vittoriosa azione, malgrado il dolore e la febbre, curava personalmente la sistemazione difensiva di altro presidio attaccato da gruppi di ribelli e per tre giorni, mentre le sue condizioni si facevano sempre più gravi, restava sulla linea di combattimento in mezzo ai suoi legionari, mirabile esempio di coraggio e di assoluta dedizione. — Moggio, 8-9 luglio 1936-XIV.

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 10 *settembre* 1940-XVIII, *registro n.* 34 *Guerra, foglio n.* 396.

Sono ripristinate, a datare dal 23 marzo 1937-XV, le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Dabbusi Giovanni di Alfredo, da Parma, già sottotenente (ora capitano) di complemento 2° reggimento fanteria. — Addetto al comando di brigata cooperò instancabilmente col suo personale intervento, per lanciare avanti le ondate d'assalto, raccogliere sbandati, riordinarli e condurli sulla linea di fuoco. Preso il comando d'un battaglione rimasto senza comandante, lo conduceva audacemente all'attacco trascinando avanti col suo esempio i reparti laterali, finchè cadde ferito da proiettile di mitragliatrice nemica. — Hondar, 23-26 maggio 1917.

MEDAGLIA DI BRONZO

Dabbusi Giovanni di Alfredo, da Parma, già sottotenente (ora capitano) di complemento 2° reggimento fanteria. — Fu arditissimo nello snidare, con un violento corpo a corpo, numerosi soldati nemici nascosti fra i ruderi di una casa e, durante un forte attacco nemico, animò, col suo contegno i propri uomini che respinsero ed incalzarono l'avversario facendo alcuni prigionieri. — Oslavia, 22 novembre 1915.

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 10 *settembre* 1940-XVIII, *registro n.* 34 *Guerra, foglio n.* 398.

E' ripristinata, a datare dal 27 aprile 1940-XVIII, la concessione della medaglia d'argento al valor militare a favore del soldato in congedo *Rossi Otello* di Francesco, da Treviso, con la seguente motivazione: « Volontariamente e solo, spintosi fuori dei reticolati, avvistava reparto nemico che avanzava col favore della notte per assalire di sorpresa un nostro elemento di trincea. Da solo, con lancio di bombe, ne provocava un primo arresto, dando nello stesso tempo l'allarme. Ferito ad una gamba, rientrava nella trincea, cooperando ancora a ricacciare il nemico. — Monte Spinoncia, 6 giugno 1918

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 10 *settembre* 1940-XVIII, *registro n.* 34 *Guerra, foglio n.* 397.

E' ripristinata, a datare dal 7 settembre 1937-XV, la concessione della medaglia di bronzo al valor militare, a favore del già sergente maggiore nel 79° reggimento fanteria *Clavello Domenico* di Amedeo, da Nove (Vicenza), con la seguente motivazione: « Comandante d'una piccola guardia posta in una casa apprestata a difesa, resisteva al nemico, che con forze rilevanti, aveva circondata la casa stessa, e riusciva a respingerlo con gravi perdite. — Zengheri, 15 maggio 1916 ».

(3868)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *aprile* 1940-XVIII, *registro* 3 *Africa Italiana, foglio* 353.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Gagliardetto del IX Battaglione arabo somalo.

CROCE DI GUERRA

Gagliardetto del I Gruppo squadroni di cavalleria coloniale.
Gagliardetto del I Gruppo dubat bande armate del confine.
Gagliardetto del XVII Battaglione coloniale.
Gagliardetto del XXIII Battaglione coloniale.

(3704)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 maggio 1940-XVIII, n. 1364.
Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Veduti il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, riguardanti l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;
Visti gli articoli 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 20 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, nonchè il R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 648, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 75;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Sentito il parere della Corporazione delle professioni e delle arti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 12. — MANCINI

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche

Art. 1.

L'ostetrica, oltre al compito specifico dell'assistenza alla donna, durante la gestazione, il parto, il puerperio normale e dell'assistenza al neonato, ha quello della vigilanza della madre e del bambino, fino al terzo anno di età.

Art. 2.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della madre e del bambino, la ostetrica coadiuva i sanitari nella assistenza domiciliare per la maternità e per l'infanzia, e segnala all'autorità competente, per le necessarie provvidenze assistenziali, le eventuali deficienze ed i bisogni accertati.

Sotto la direzione del medico l'ostetrica diffonde le norme pratiche di igiene materna, vigilandone e curandone, per quanto possibile, l'attuazione ed ogni qualvolta venga a conoscenza o constati in una donna anomalie o disturbi nella funzione genitale, segni manifesti o sospetti di infezione sifilitica o blenorragica, segni iniziali che possono far sospettare tumori dell'utero o tumori delle mammelle, deve consigliare la consultazione di un medico, o, se possibile, indirizzare la donna ai consultori ostetrici.

Sempre sotto la direzione del medico l'ostetrica diffonde ed attua nelle famiglie le norme pratiche di igiene infantile con particolare riguardo alle norme utili per impedire le deviazioni dello sviluppo, le gastroenteriti e le broncopolmoniti.

Art. 3.

Le funzioni di vigilanza della madre e del bambino vengono affidate alle ostetriche diplomate a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, sull'ordinamento delle Scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di levatrice, nonchè alle ostetriche fornite del diploma di perfezionamento in puericoltura e igiene prenatale o del certificato di frequenza e profitto dei corsi culturali di aggiornamento indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 4.

L'ostetrica, chiamata da una gestante, qualunque sia il mese di gestazione deve rendersi conto dello stato generale di salute, del decorso di eventuali precedenti gravidanze e delle condizioni che hanno interesse per l'ulteriore decorso della gravidanza e per il parto, impartendo alla gestante le norme necessarie da seguire per il buon andamento della gravidanza, e consigliando, o quando ne riconosca il bisogno, la consultazione del medico, o indirizzando la donna ai consultori ostetrici o materni.

L'intervento del medico deve essere richiesto ogni qual volta la ostetrica constati nella gestante irregolarità nel decorso della gravidanza, ovvero rilevi sintomi, anche semplicemente sospetti, di aborto (trattisi di semplice minaccia di aborto, di aborto in atto, o già spontaneamente espletato), da qualsiasi o con qualsiasi mezzo determinato. Nei casi di aborto, anche se sospetto, l'ostetrica deve astenersi da ogni riscontro vaginale.

Art. 5.

L'ostetrica, che assiste al parto, deve richiedere l'intervento del medico ogni qualvolta abbia notizia o sospetti che la partoriente sia affetta da cardiopatia, nefriti, ed in genere da malattie generali; ovvero quando rilevi distocie di qualsiasi natura, o comunque avverta che il parto non proceda in modo del tutto normale.

L'intervento del medico deve essere pure richiesto in casi di lacerazioni verificatesi nel canale del parto; di ritardi o emorragie nel secondamento; di placenta o membrane incomplete; di feto nato morto, anche se il parto è stato spontaneo; di nascita di infante deforme.

E' vietato alla ostetrica di praticare interventi manuali e strumentali fatta eccezione di quelli consentiti dalle istruzioni tecniche sull'esercizio professionale delle ostetriche emanate dal Ministero dell'interno.

Art. 6.

Nei primi cinque giorni dopo il parto, l'ostetrica è tenuta a visitare la puerpera due volte al giorno, mattina e sera, annotando metodicamente la temperatura ed il polso e controllando l'apparato genitale, particolarmente l'involuzione dell'utero, l'aspetto dei genitali esterni, la lochiazione, le eventuali emorragie.

Nei casi di temperatura febbrile, di polso troppo frequente, di lochiazione fetida, troppo a lungo ematica o in qualunque modo anormale, dovrà chiedere l'immediato intervento del medico e, nell'eventuale assenza di esso, segnalare d'urgenza il caso all'ufficiale sanitario.

Art. 7.

L'ostetrica che ha prestato le sue cure ad una donna colpita da processo infettivo puerperale è tenuta a darne subito avviso all'ufficiale sanitario comunale e ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni di esso, a norma delle disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive.

Art. 8.

L'ostetrica, appena espletato il parto, e dopo apprestate le prime cure al neonato, deve eseguire la profilassi oftalmica secondo le istruzioni del Ministero dell'interno.

Deve, inoltre, nei giorni successivi, curare la pulizia del neonato, regolarne l'allattamento e sorvegliarne l'accrescimento; deve consigliare il vestiario più idoneo, tenuto conto della stagione e delle condizioni di ambiente, e dare alle madri gli opportuni consigli di puericoltura.

Art. 9.

Oltre alle facoltà consentite all'ostetrica nell'esercizio della sua attività professionale per l'assistenza alle gestanti, alle partorienti e alle puerpere, a norma delle istruzioni del Ministero dell'interno, l'ostetrica può praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore alle infermiere generiche in possesso della licenza di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie o dell'attestato di abilitazione conseguito a norma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264.

In ogni caso è vietato all'ostetrica di prestare assistenza a infermi affetti da malattie contagiose.

Art. 10.

L'ostetrica deve subito annotare nei rispettivi registri, che le sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, secondo i modelli stabiliti dal Ministero dell'interno, ogni parto ed aborto al quale abbia assistito.

Il contenuto dei registri deve rimanere segreto.

Entrambi detti registri devono essere presentati, alla fine di ciascun mese, all'ufficiale sanitario comunale, che vi appone il proprio visto.

Alla fine di ciascun trimestre, l'ostetrica consegna i due registri all'ufficiale sanitario comunale, che trattiene il registro dei parti e trasmette quello degli aborti al medico provinciale.

Art. 11.

L'ostetrica ha l'obbligo:

a) di redigere e rilasciare gratuitamente, per ogni parto al quale abbia assistito, il certificato di assistenza, previsto dall'art. 18 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di levatrice, conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno;

b) di denunziare al podestà ed all'ufficiale sanitario ogni nascita di infante deforme, secondo i moduli e le istruzioni del Ministero dell'interno, sempre che la denunzia non sia fatta dal medico, il cui intervento deve sempre essere richiesto, ai sensi del precedente art. 5;

c) di segnalare sollecitamente, e non oltre le 24 ore dal parto, all'ufficiale sanitario la nascita di infanti immaturi o comunque di peso inferiore ai 2500 grammi, per gli eventuali interventi assistenziali.

Art. 12.

L'ostetrica deve essere provvista della busta ostetrica, e deve aver cura di farsi consegnare dagli uffici competenti i fogli di propaganda contenenti le norme di puericoltura pre e post-natale, da distribuirsi alle madri illustrandone le prescrizioni.

Il Comune, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie e degli articoli 62 e 63 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 466, deve fornire all'ostetrica condotta i guanti di gomma, gli antisettici, i medicinali ed il pacco ostetrico occorrente per l'assistenza alle partorienti povere.

Le prescrizioni per il conferimento della busta ostetrica e del pacco ostetrico vengono date dal Ministero dell'interno.

Art. 13.

E' abrogato il regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3318, e ogni altra disposizione regolamentare contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII, n. 1365.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di Santa Lucia, in Agrigento.

N. 1365. R. decreto 1° settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto in data 15 giugno 1938-XVI del Vescovo di Agrigento relativo alla dissacrazione della Chiesa di Santa Lucia in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII, n. 1366.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, denominata « Seminario Missioni estere », con sede in Bagheria (Palermo).

N. 1366. R. decreto 1° settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, denominata « Seminario Missioni estere », con sede in Bagheria (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII.
Variante al R. decreto 12 luglio 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 159, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate nella parte riguardante il rimorchiatore « Pronta » alle parole « dell'armatrice Società Italia Anonima di Navigazione con sede a Trieste » sono sostituite le altre « dell'armatrice Società Italia Anonima di Navigazione con sede a Genova ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1940-XVIII
Registro n. 13 Marina, foglio n. 247. — VENTURA

(3871)

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII.
Variante al R. decreto 29 giugno 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 4, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue nella parte riguardante il motopeschereccio Ardita: « Motopeschereccio *Ardita* di stazza lorda tonn. 51,54, già inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, ed ora al Compartimento marittimo di Brindisi, dell'armatore Marco Sciarra con sede a Brindisi: dalle ore zero del 1° giugno 1940 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1940-XVIII
Registro n. 13 Marina, foglio n. 248. — VENTURA

(3872)

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della nave « Costanza ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1940-XVIII, registro n. 6 Marina, foglio n. 162, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della nave *Costanza*, noleggiata per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La nave *Costanza* inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiata da detto ruolo dalle ore 0 del 13 giugno 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1940-XVIII
Registro n. 13 Marina, foglio n. 246. — VENTURA

(3873)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 ottobre 1940-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca agricola commerciale di Altamura, società anonima con sede in Altamura (Bari), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca agricola commerciale di Altamura, società anonima con sede in Altamura (Bari) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1940-XVIII.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione sui premi incassati nell'anno 1939.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di attuazione, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1939 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione è stabilito:

nella misura del 0,60 per mille sui prezzi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le capitalizzazioni e le assicurazioni contro i danni;

nella misura del 0,25 per mille sui premi assunti dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1940-XVIII.

Determinazione della misura del rimborso spese di controllo dei sieri e dei vaccini.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 14 ottobre 1923 e 10 gennaio 1932 con i quali furono determinati i sieri ed i vaccini che, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti al controllo dell'Istituto di sanità pubblica;

Attesochè con gli stessi decreti furono pure determinate le somme occorrenti al rimborso delle spese pel controllo che sono a carico dei produttori;

Ritenuta la necessità di apportare un congruo aumento alle somme determinate con i predetti decreti allo scopo di adeguarle all'aumentato costo delle operazioni di controllo;

Visto l'art. 180 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Il primo ed il secondo capoverso dell'art. 3 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1923 e l'art. 3 del successivo decreto 10 gennaio 1932 sono così modificati:

« Gli Istituti di produzione, prima di mettere in commercio qualsiasi partita dei prodotti sottoindicati, dovranno chiedere al prefetto della Provincia che ne sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto di sanità pubblica.

« Alla domanda, da farsi in bollo, dovrà unirsi la quietanza comprovante il versamento nella Sezione di tesoreria governativa della Provincia « come deposito provvisorio intestato all'Istituto di sanità pubblica » delle somme necessarie al rimborso delle spese pel controllo di ciascuna partita, somme che vengono determinate nella misura seguente:

1) Pel siero antidifterico	L.	300
2) Pel siero antitetanico	»	300
3) Per i vaccini batterici (antitifico, anticolerico e antipestoso)	»	300
4) Per i vaccini batterici con anatossina	»	900
5) Per il vaccino jenneriano	»	600
6) Per gli arsenobenzoli	»	500
7) Per l'anatossina difterica o tetanica	»	600
8) Per il siero contro il carbonchio ematico	»	300
9) Per il vaccino contro il carbonchio ematico	»	250
10) Per il siero contro il carbonchio sintomatico	»	250
11) Per il vaccino contro il carbonchio sintomatico	»	200
12) Per il siero contro il mal rossino	»	300
13) Per il vaccino contro il mal rossino	»	200
14) Per il siero antiaftoso	»	400
15) Per il vaccino contro il vaiuolo ovino	»	300 ».

Il direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3875)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1940-XVIII.

Prezzi di cessione dell'alcole assoluto destinato a carburante, fissazione dei diritti erariali e proroga di agevolazioni all'alcole di vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli alcoli, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 763;

Visti i Regi decreti-legge 14 settembre 1939, n. 1319, e 15 ottobre 1939, n. 1556, convertiti rispettivamente nelle leggi 23 novembre 1939, n. 1831, e 18 dicembre 1939, numero 2020;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 872, che modifica i termini per la fissazione dei prezzi degli alcoli e dà facoltà al Ministro per le finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1939 che stabilisce i prezzi di cessione dell'alcole assoluto di 1ª categoria ottenuto nella campagna 1939-40, destinato a carburante;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di cessione dell'alcole assoluto di 1ª categoria destinato a carburante per la campagna 1940-41 restano fissati nelle seguenti misure:

1) alcole da bietole	L.	290	per ettanidro
2) alcole da melasso	»	180	» »
3) alcole da sorgo	»	409	» »
4) alcole da ogni altra materia amidacea e zuccherina . .	»	170	» »
5) alcole da etilene	»	240	» »

L'alcole da etilene deve essere destinato unicamente a carburante.

Art. 2.

Per la campagna 1940-41 e fino a nuova disposizione i diritti erariali sull'alcole di 1ª categoria sono stabiliti nelle seguenti misure:

1) L. 239 per ettanidro di alcole assoluto ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole, il melasso e il sorgo e destinato a carburante;

2) L. 229 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto dal melasso e destinato a carburante;

3) L. 119 per ettanidro di alcole assoluto ottenuto dalle bietole e destinato a carburante;

4) L. 169 per ettanidro di alcole ottenuto dall'etilene;

5) L. 120 per ettanidro di alcole, ottenuto da materie diverse dal sorgo, da quelle indicate nei precedenti numeri 1, 2, 3 e 4, e destinato a carburante;

6) L. 235 e L. 165 per ettanidro di alcole ottenuto da materie amidacee e zuccherine, esclusi, le bietole, il melasso e il sorgo, e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

7) L. 225 e L. 155 per ettanidro di alcole ottenuto dal melasso e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

8) L. 115 e L. 45 per ettanidro di alcole da bietole destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

9) L. 170 e L. 115 per ettanidro di alcole ottenuto da materie diverse dal sorgo e da quelle indicate nei precedenti numeri 6, 7 e 8, e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione.

Art. 3.

L'abbuono di fabbricazione di L. 100 ed il premio di denaturazione di L. 150 l'ettanidro di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 3, continueranno ad essere accordati fino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del catrame grezzo e dei derivati del catrame

Con provvedimento P. 930 del 1° ottobre corrente sono stati determinati come appresso i prezzi massimi alla tonnellata del catrame grezzo e dei derivati del catrame che non potranno essere superati nelle vendite da parte dei produttori:

Catrame minerale tolleranza cinque per cento di acqua: per fornitura fino a 500 tonnellate annue, L. 525; per forniture oltre le 500 tonnellate annue, L. 475.

Pece punto fusione 75 gradi, per merce alla rinfusa, L. 700.

Olio per iniezioni di legno, L. 860.

Olio medio grezzo acidità 15-18 gradi, L. 2.000.

Naftalina greggia (sedimento dell'olio medio) L. 1.800.

Residuo solido antracene (sedimento dell'olio antracene) L. 300.

Per gli altri derivati del catrame non specificati, i prezzi di vendita non potranno superare quelli praticati nel mese di maggio del corrente anno.

(3907)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (terzo elenco).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MILANO

N. 269047 del registro delle ditte: *U.C.R.E.N.* - Ufficio commissionario rappresentanze estere nazionali, Milano via S. Radegonda 10. Sciolta il 7 giugno 1940, liquidatore Villani Filiberto.

N. 258443 del registro delle ditte: *Monferini Aldo Graziadio*, Milano piazza Aspromonte 43. Cessata il 30 aprile 1940.

N. 182854 del registro delle ditte: *Subert Adele*, Milano via Bigli 24. Cessata il 16 luglio 1940.

N. 178130 del registro delle ditte: *Ottolenghi & Zucchinetti*, Milano via Lattanzio 8. Collettiva, trasformata il 10 luglio 1940, in società anonima con la denominazione « S. A. Settentrionale Carboni ».

N. 151951 del registro delle ditte: *Ingg. Pedercini & Levi*, Milano via Aldrovandi n. 5. Cessata il 10 luglio 1940.

N. 258909 del registro delle ditte: *Edizioni alta novità - E.A.N. di Levi & Sabran*, Milano piazza S. Alessandro 4. Sciolta il 21 maggio 1940, senza far luogo a liquidazione.

N. 240576 del registro delle ditte: *Conti & Mangold*, Milano via Cardinal Federico n. 3. Sciolta l'11 maggio 1940, senza far luogo a liquidazione.

N. 206869 del registro delle ditte: *I.V.E.L. di Polacco & Levi*, Milano corso Buenos Ayres 33. Cessata il 19 settembre 1939.

(3884)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 21.

In conformità dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A, n. 1040 di L. 28.500 rilasciata dall'Ufficio ricevimento di questa Amministrazione a Perugini Guglielmo di Giovanni in data 7 settembre 1940.

Si invita chi l'avesse rinvenuta a consegnarla subito all'Ufficio ricevimento delle domande di questa Amministrazione, con diffida che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3768)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola commerciale di Altamura, società anonima con sede in Altamura (Bari);

Dispone:

L'avv. Alfredo Zallone di Raffaele è nominato commissario straordinario della Banca agricola commerciale di Altamura, società anonima con sede in Altamura (Bari) ed i signori Vito Basile fu Giambattista, dott. Tommaso De Crescenzo di Beniamino e Giuseppe Lorusso fu Ludovico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della predetta azienda con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3879)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Calitri (Avellino) e Salisano (Rieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Calitri (Avellino) e di Salisano (Rieti);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario di Calitri (Avellino) e di Salisano (Rieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3881)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del successivo 6 febbraio concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta, vacanti nelle singole provincie del Regno al 30 novembre 1938;

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice con sede a Bolzano;

Decreta:

Il dott. Maio Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bolzano (sede: Bolzano) in sostituzione del dott. Moscato Giovanni.

L'Eccellenza il prefetto di Bolzano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(3888)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.